

Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Sì/No/Non applicabile)	Commento (obbligatorio in caso di N/A)	
Ex-ante	1	L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili? Non sono ammessi edifici ad uso produttivo o similari destinati a: •estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle ¹ ; •attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento ² ; •attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori ³ e agli impianti di trattamento meccanico biologico ⁴	NON APPLICABILE	NON PERTINENTE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO IN OGGETTO	
	2	L'intervento rispetta i requisiti della normativa vigente in materia di efficienza energetica degli edifici?	NON APPLICABILE	NON PERTINENTE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO IN OGGETTO	
	3	E' stato redatto un report di analisi dell'adattabilità?	NON APPLICABILE	NON PERTINENTE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO IN OGGETTO	
	<i>Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 3 al punto 3.1</i>				
	3.1	E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027?	NON APPLICABILE	NON PERTINENTE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO IN OGGETTO	
	<i>Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 4,5,6,7,8, 9 e 10. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post.</i>				
	4	Se applicabile, è stato previsto l'utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard riportati?	NON APPLICABILE	NON PERTINENTE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO IN OGGETTO	
	5	E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti che considera i requisiti necessari specificati nella scheda?	NON APPLICABILE	NON PERTINENTE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO IN OGGETTO	
	6	Il progetto prevede il rispetto dei criteri di disassemblaggio e fine vita specificati nella scheda tecnica?	NON APPLICABILE	NON PERTINENTE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO IN OGGETTO	
	7	E' stato svolto il censimento Manufatti Contenenti Amianto (MCA)?	NON APPLICABILE	NON PERTINENTE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO IN OGGETTO	
8	E' stato redatto il Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC)?	NON APPLICABILE	NON PERTINENTE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO IN OGGETTO		
9	Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede utilizzare (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH)?	NON APPLICABILE	NON PERTINENTE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO IN OGGETTO		
10	Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo)?	NON APPLICABILE	NON PERTINENTE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO IN OGGETTO		
	11	Sono state adottate le eventuali soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità o della valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima realizzata?	NON APPLICABILE	NON PERTINENTE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO IN OGGETTO	
	<i>Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 12, 13, 14, 15 e 16. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post</i>				
	12	Se applicabile, sono disponibili delle schede di prodotto per gli impianti idrico sanitari che indichino il rispetto delle specifiche tecniche e degli standard riportati?	NON APPLICABILE	NON PERTINENTE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO IN OGGETTO	
	13	E' disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R" del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione?	NON APPLICABILE	NON PERTINENTE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO IN OGGETTO	
	14	Sono presenti le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate?	NON APPLICABILE	NON PERTINENTE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO IN OGGETTO	
	15	Sono presenti le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per l'80% del legno vergine?	NON APPLICABILE	NON PERTINENTE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO IN OGGETTO	
16	Sono disponibili le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)?	NON APPLICABILE	NON PERTINENTE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO IN OGGETTO		

¹ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

² Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

³ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁴ L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.